

Repertorio n.90332

Raccolta n.25747

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove giorno ventisette del mese di
aprile in Mulazzo, frazione Arpiola in un locale della sede
della Misericordia Via Della liberazione n.14 alle ore dieci
e minuti quaranta

27 aprile 2019

Avanti a me Dottor Vertere Morichelli Notaio in Aulla, con
studio in Viale Resistenza n.40, iscritto al Ruolo dei
Distretti Notarili riuniti di La Spezia e Massa

E' comparso il Signor:

- ZUNINO Ercole nato a Spigno Monferrato il 13 (tredici)
ottobre 1948 (millenovecentoquarantotto) e domiciliato per
la carica ove infra.

che interviene nella qualità di presidente della Associazione

- "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MULAZZO" con sede Mulazzo,
frazione Arpiola, Via Della Liberazione n.14, codice
fiscale 90004380458

costituita con atto a mio rogito del 19 dicembre 1990

rep.12673 (reg.to ad Aulla il giorno 8 gennaio 1991 al n.15)

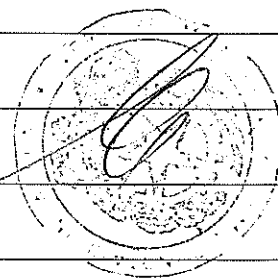
persona giuridica iscritta presso il Tribunale di Massa al

n.266 a seguito di riconoscimento del 13 aprile 1991 n.267

iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con decreto

del 26 settembre 1994 n.1065.

REGISTRATO AD AULLA
Atti... <u>Pubblici</u>
Li... <u>16/5/2019</u>
Al N. <u>387</u>
Mod. <u>15</u>



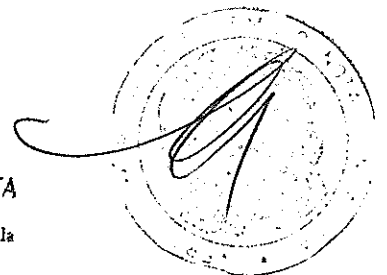
[illegible]

Soci ordinari con diritto di voto per statuto da modificare e per bilancio

* Zunino Ercole	* Baldini Tomàs	Poggetti Sergia
<i>[Signature]</i>	<i>Baldini Tomàs</i> Cucco Maria Fatima	* Silvestri Elisa
* Borzacca Angela	<i>[Signature]</i> De Sanctis Vivenzio	<i>[Signature]</i> Sarti Emanuele
* Gussoni Sonia	De Sanctis Naida	Tresanini Nino
<i>[Signature]</i> Agretto Davide	De Stefano Doriana	Tacci Romeo
* Martelli Francesca	* Filippi Amedeo	Veroni Ismaele
<i>[Signature]</i> Baldini Camillo	<i>[Signature]</i> Ferrari Renato	* Vizzaccaro Giuseppe
* Cazzola Lorenzo	Galeotti Alessandro	<i>[Signature]</i> Zanardi Davide
* Casalini Marco	* GPETTI MARIKA <i>[Signature]</i>	
<i>[Signature]</i> Ravera Remo	* Grossi Claudio	
<i>[Signature]</i> Cargioli Davide	* Maucci Patrizio	
Cornelli Giulio	<i>[Signature]</i> Mazzini Alice	
Giumelli Andrea	* Mori Giuliano	
Guastalli Sabrina	<i>[Signature]</i> Nutini Alessandro	
* Vianello Carlo	Orioli Giuseppe	
<i>[Signature]</i>	* Pedinotti Antoni	
* Tamagna Silvana	<i>[Signature]</i> Petriccioli Luca	
<i>[Signature]</i> Malatesta Emanuele	<i>[Signature]</i>	
Albericci Adolfo		
* Agretto Donato		
<i>[Signature]</i> Battaglia Pietro		
* Bertagnini Sergio		
<i>[Signature]</i> Barella Alfio		
BABIERI ORNELLA		

Per il bilancio non
votano i consiglieri
e i revisori.

FRATERNITA' MISERICORDIA
DI MILAZZO
C. della Liberazione, 14 - Loc. Arpiola
54026 MILAZZO (MS)
Cod. Fisc.: 99004380458
Partita IVA: 01012170450



Sono soci ordinari i volontari attivi e i consiglieri e

Allegato B al N. 25747 di raccolta

CAPO I

CARATTERI E FINI DELLA FRATERNITA

Articolo 1- Denominazione

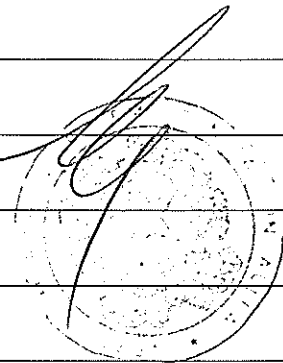
E' costituita in Mulazzo l'Ente del terzo settore denominata
"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MULAZZO ODV" con sede in
Mulazzo Via della Liberazione 14, Diocesi di Massa Carrara
Pontremoli.

Articolo 2- Principi ispiratori

La Misericordia di Mulazzo è una associazione di Confratelli
avente per scopo la costante affermazione della carità e
della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle
opere di Misericordia spirituali e corporali in soccorso dei
singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle
coscienze secondo l'insegnamento de Vangelo e della Chiesa
Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e
del Concilio Vaticano. L'associazione ha durata illimitata,
non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione
democratiche.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Misericordia di Mulazzo è costituita agli effetti
giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel
Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a)
Organizzazioni di Volontariato. La Misericordia è secondo
l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della
Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni e canoni



	321-326 "Associazioni private di fedeli" del codice di	
	Diritto Canonico.	- 2
	Articolo 4- Finalità	- 3
	Scopo della Fraternita è l' esercizio , per amore di Dio e	
	del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e	
	spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle	
	pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed	
	internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico	
	potere nonché con le iniziative promosse dalla	
	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La	
	Fraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere	
	di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e	
	rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire	
	all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di	
	emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei	
	propri settori di intervento opera di promozione dei diritti	
	primari alla vita, alla salute, alla dignità umana,	
	nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della	
	società a misura d'uomo.	
	In particolare la Fraternita può svolgere in via esclusiva o	
	prevalente per il perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:	
	a)l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di	- 4
	carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la	
	"Civiltà dell'amore";	- 5

b)gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il

soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei

portatori di disabilità;

c)gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio

-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani

ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a

domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza,

di diagnosi, di cura e di prevenzione;

d)la donazione degli organi;

e)l'attività di diversi settori della Protezione Civile

nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla

salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle

risorse naturali;

f)iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche

professionale, nonché l'attività di informazione e culturali

di interesse sociale con finalità educative;

g)iniziative di formazione universitaria, post universitaria

e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale

nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla

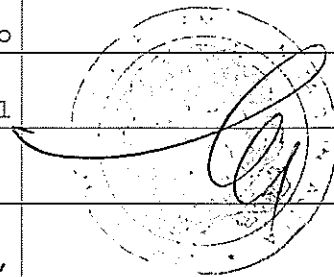
prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione di bullismo e al

contrasto della povertà educativa;

h)l'organizzazione e la gestione di attività culturali,

artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale,



	incluse le attività di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale, anche attraverso elementi di	
	informazione e promozione delle attività istituzionali,	
	oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed	
	iniziative di radio/video-diffusione;	
	i)l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso; j)l'organizzazione	
	di attività sportive dilettantistiche; k)la protezione dell'	
	infanzia abbandonata;	
	l)l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	m)l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti; n)iniziative di agricoltura sociale;	
	o)l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a	
	persone colpite da indigenza o infermità od a persone	
	svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino	
	l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita	
	di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;	
	p)la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio	
	artistico e culturale e del paesaggio nonché la	
	riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata;	
	q)iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività	

nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale;

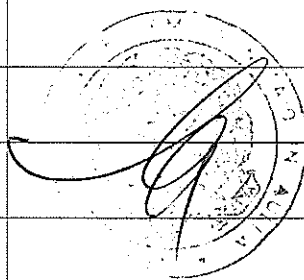
r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra
i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e
politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto
reciproco;

La Fraternita può compiere anche attività diverse rispetto a
quelle di interesse generale a condizione che queste siano
secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse
generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche
gratuite e volontarie, impiegate in tali attività in
rapporto all'insieme delle risorse anche volontarie e
gratuite impiegate nelle attività di interesse generale, e
siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a
livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Fraternita può, tra le altre attività,
effettuare:

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto dei defunti nel
cimitero della Fraternita o in altri cimiteri secondo
richiesta;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa
la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di
partecipazioni ed interessenze, purché risultino strumentali
al perseguimento dei fini istituzionali.



	c)ogni altra attività diversa stabilita dal consiglio	
	direttivo.	
	Articolo 5 - Attività di formazione	
	La Fraternita provvede all'attivazione della coscienza	
	civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi	
	di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo	
	svolgimento di attività di addestramento tecnico sanitario	
	dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e	
	con ogni altro idoneo mezzo avuto riguardo alle linee	
	indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie	
	d'Italia.	
	Articolo 6 - Sezioni	
	Per l'espletamento delle proprie attività la Fraternita	
	potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione	
	della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	Le sezioni potranno avere un apposito comitato di	
	coordinamento regolamentato da specifiche norme di	
	attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio	
	Direttiva della Fraternita.	
	Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche	
	In relazione al carattere cristiano inerente la vita	
	associativa, la Fraternita mantiene i rapporti con il	
	Vescovo Diocesano e con le altre autorità Ecclesiastiche	
	attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o	
	"Correttore".	

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale Misericordie d' Italia. Allo stemma può essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell' associazione senza altre modifiche.

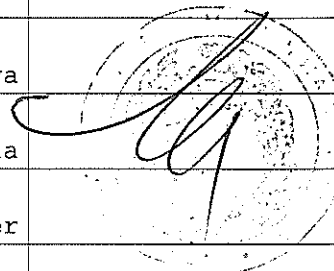
Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stritta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero co una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e V immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia.

Articolo 10-Adesione alla Confederazione Nazionale

La Fraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa della Fraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti alla Fraternita la spirituale



	appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle	
	Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione	
	stessa, nonché la mobilitazione caritativa in caso di	
	necessità.	
	Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni	
	Per effetto dell' affiliazione alla confederazione Nazionale	
	Misericordie d' Italia la Fraternita potrà aderire ad altre	
	associazioni, o federazione di associazioni, solo se siano	
	conformi al carattere ispiratore del movimento e previa	
	autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in	
	seno alla Fraternita, non potranno sorgere altre	
	associazioni se non contemplate come proprio settore di	
	attività e di cui sarà data comunicazione alla	
	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia per la	
	relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma	
	de presente articolo la Fraternita non potrà partecipare né	
	aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai	
	propri principi ispiratori.	
	Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro	
	La Fraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e	
	per il raggiungimento degli scopi istituzionali da: a)quote	
	e contributi degli iscritti;	
	b)contributi di privati, singoli o organizzazioni;	
	c)contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche	
	finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e	

documentate attività o progetti realizzati nell' ambito dei
fini statutari;

d)contributi comunitari e di organismi internazionali;

e)donazioni e lasciti testamentari;

f)entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione
secondo la normativa regionale e nazionale attualmente
vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di
interesse generale, secondo il significato dato a tale
accezione dalle disposizioni vigenti, possono essere
realizzati:

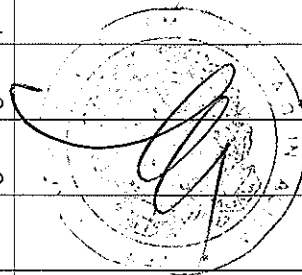
g)proventi derivanti dalla cessioni di beni e servizi agli
associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale nei limiti
stabiliti dalla legge e dallo statuto;

h)redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i)altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante
partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura
economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate
al perseguimento degli scopi statutari.

La Fraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali
utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo
delle attività funzionali al perseguimento dello scopo
istituzionale o solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai confratelli sono



gratuite.

Articolo 13 - Il volontario

Il volontariato è divisa morale dei confratelli in ogni loro

prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i

confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. 11

Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria

ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto

e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto

delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo

fine di emulazione nelle opere di carità e di servizio

potranno essere concesse ai Confratelli aventi puro

carattere morale.

La Fraternita iscrive in apposito registro i volontari che

svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun

modo nemmeno dal beneficiario.

La Fraternita rimborsa al volontario solamente le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata, entro i limiti e le modalità previste dalle

disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma

di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con la Fraternita di cui

il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge

la propria attività volontaria.

La Fraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate ad associati e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Fraternita può prevedere , in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 - Gruppi Operativi

La Fraternita può promuovere la donazione di sangue e organi.

La Fraternita promuove il volontariato anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del Gruppo Gemme può partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritativa, in accordo con la Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un membro del Consiglio Direttiva.

CAPO II

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" e "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative



	caritative che sono alla base istituzionale della Fraternita.	
	Questi si dividono in due categorie:	
	SOCI ORDINARI	
	SOSTENITORI non soci	
	L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da	
	presentarsi al Governatore. Il Consiglio Direttivo nella	
	prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla	
	presentazione della domanda , comunica la decisione di	
	ammissione, o il diniego con motivazione.	
	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma	
	dell'articolo 11, i confratelli, riuniti in un'unica grande	
	famiglia, possono essere iscritti a più confraternite di	
	Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella	
	domanda di iscrizione di al comma terzo del presente	
	articolo o , nel caso l'iscrizione ad altro sodalizio	
	avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a	
	conoscenza il Consiglio Direttivo della Fraternita. Il	
	confratello iscritto ad altro sodalizio ed ammesso alla	
	Fraternita non potrà in alcun caso godere delle competenze e	
	dei diritti acquisiti in altra Fraternita.	
	L'organizzazione non può limitare temporalmente la	
	partecipazione alla vita associativa.	
	I confratelli possono esaminare i libri sociali	
	esclusivamente presso la sede della Fraternita a partire dal	

trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata

mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale,

di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la

data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella

quale dichiara di aver preso visione della documentazione

richiesta e si impegna a non divulgarla.

ARTICOLO 16 - Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti confratelli sono coloro che intendono far

parte della categoria dei Soci Ordinari . L 'aspirantato ha

la durata di un anno di servizio al termine del quale gli

aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Soci

Ordinari. Il passaggio risulta essere automatico, salvo

motivata delibera di diniego del Consiglio Direttivo. Il

passaggio è spiritualmente sancito con il rito della

vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio,

preghiera ed anonimato, Gli aspiranti Confratelli

partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di

elezione.

I Soci Ordinari sono coloro che compiuto il periodo di

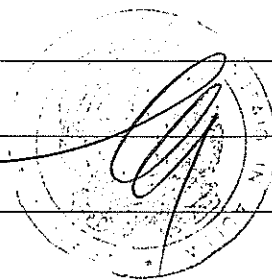
aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere

che costituiscono il motivo ispiratore della Fraternita,

Costituiscono il corpo funzionale della Fraternita stessa,

godono di tutti i diritti sociali e partecipano

all'assemblea con diritto di voto attivo e acquisiscono



	diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella	
	categoria.	
	L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.	
	I confratelli Sostenitori non soci sostengono moralmente e	
	materialmente la Fraternita senza obbligo di servizio e non	
	hanno diritto di voto attivo e passivo. Il Sostenitore non	
	socio contribuisce al sostentamento della Fraternita, non	
	partecipando agli organi sociali della stessa.	
	Articolo 17 - Requisiti di iscrizione	
	Per essere iscritti alla Fraternita occorre essere di	
	principi morali e cristiani e tenere una condotta integra	
	anche sotto il profilo della normativa penale. I confratelli	
	si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la	
	loro opera i fini istituzionali della Fraternita e sono	
	tenuti al versamento della quota associativa annuale	
	determinata dal Consiglio Direttivo. La quota o contributo	
	associativo è intransmissibile.	
	CAPO III	
	DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI	
	Articolo 18 - Doveri dei Confratelli	
	Gli iscritti alla Fraternita devono:	
	a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni	
	emanate dagli organi della Fraternita;	
	b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia	
	all'interno della Associazione che nella vita privata;	

c)disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con

spirito di umana cristiana carità;

d)tenere nei confronti dei confratelli preposti alle cariche

sociali un comportamento corretto e di massima

collaborazione;

e)collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare

alle riunioni;

f)partecipare alle iniziative di carattere generale promosse

dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

g)assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 - Provvedimenti Disciplinari

I confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti

disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito,

con invito a presentare entro 15 giorni le proprie

giustificazioni;

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato; c) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai

punti a) e b) è del Consiglio Direttivo. Contro i

provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può

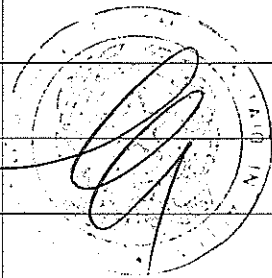
presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla

comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide,

sentito l'interessato e il Governatore, con parere

definitivo. La competenza dei provvedimenti di cui ai punti

c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del



successivo art.20.

Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Fraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il confratello presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Fraternita di cui all'art. 17. Inoltre l' iscritto decade qualora, nonostante €I richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l' appartenenza dell'iscritto alla Fraternita. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'assemblea. De€lan proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio Direttivo, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L 'Assemblea delibera a scrutinio segreto . il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato , al

Governatore, con le modalità dell'art. 15 e 16, e sulla

quale il Consiglio Direttivo delibererà, sentito il parere

del collegio dei probi viri, l'accettazione e se conferire

al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà in nessun caso essere

ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione de

provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA FRATERNITA

Articolo 21- Gli Organi

Sono organi della Fraternita:

a) L'Assemblea;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Governatore;

d) Il Collegio Probivirale;

e) L'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 -Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai soci ordinari ed è

presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice

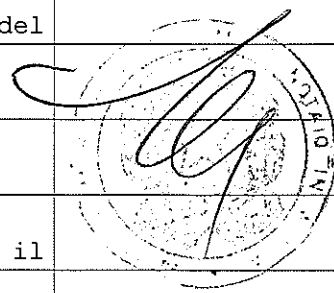
Governatore o, in mancanza di questo dal componente del

Consiglio Direttivo più anziano di età.

Articolo 23 -Assemblea ordinaria

L'assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il

mese di Aprile, per l' approvazione del bilancio nelle forme



previste dalla normativa vigente , ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti , anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione .L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purchè almeno un'ora dopo. I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'Associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente: a)quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei soci ordinari;

b) quando il collegio dei Probiviri o L'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione L Consiglio Direttivo;

c) quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla

Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per

problemi inerenti la Fraternita o per iniziative di

carattere generale;

d) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve

convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui

all'art. 23.

Articolo 25 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione

con la presenza di almeno la metà più uno dei Confratelli

aventi diritto, mentre in seconda convocazione, è

validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di impedimento a partecipare all'assemblea, ogni

confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega

scritta, da altro confratello avente diritto di voto il

quale, oltre al proprio voto, non potrà essere potatore di

più di una delega.

Articolo 26 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei

voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano

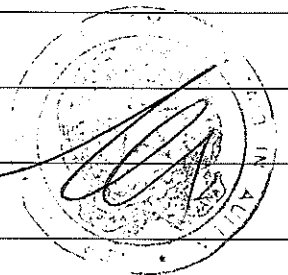
fra i votanti. I componenti de Consiglio Direttivo nelle

delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale_e

il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del

Collegio dei Revisori dei conti non hanno diritto di voto

nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di



		nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria.	
		L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di	
		furi degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui	
		all'art. 33;	
		d)redige le norme di attuazione del presente statuto ed	
		emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al	
		buon funzionamento del sodalizio;	
		e)delibera le norme generali relative allo stato giuridico,	
		all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del	
		personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto	
		previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi	
		provvedimenti;	
		f)provvede alla predisposizione del regolamento organico per	
		la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e	
		delle mansioni del personale dipendente;	
		g)predispone il bilancio nelle forme previste dalla	
		normativa vigente da sottoporre all'approvazione	
		dell'Assemblea;	
		h)delibera sull'accettazione di eredità , con beneficio di	
		inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati	
		richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti	
		organi;	
		i)prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli art.	
		21, 22 e 24 del c.c. ,i provvedimenti che reputa necessari	
		nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima	

Assemblea successiva;

l) conferma o revoca la decisione del Governatore

sull'Ammissione di nuovi confratelli ed esprime entro un

anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva

adesione;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n) cura l'osservanza dello spirito religioso

dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale

dei confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono

affidati al Correttore;

o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere

favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie

d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa

che su richiesta di almeno un decimo dei soci ordinari;

p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche non

esperti al di fuori degli iscritti alla Fraternita per

l'analisi di determinati problemi o con compiti di

consulenza per i vari settori di attività nominando un

coordinatore fra i componenti il Consiglio Direttivo;

q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi

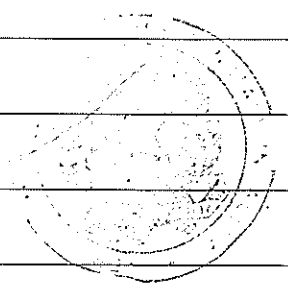
agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai

collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di

interesse della Fraternita;

r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni

confratello deve versare annualmente per il funzionamento



	son prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale	
	il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti	
	persone sono prese a scrutinio segreto.	
	Articolo 31 - Il Governatore	
	Il Governatore è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua	
	prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della	
	Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne	
	ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.	
	Rappresenta la Fraternita all'interno della Confederazione	
	Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative	
	assemblee.	
	In particolare il Governatore:	
	a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle	
	prerogative della Fraternita e veglia sull'osservanza dello	
	statuto e dei regolamenti.	
	b) indice le riunioni del consiglio Direttivo e convoca	
	l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;	
	c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	d) firma la corrispondenza ed in riunione con il Segretario,	
	le carte e i registri sociali;	
	e) cura, congiuntamente con il segretario e l'amministratore,	
	la tenuta dell'inventario e dei beni mobili e immobili;	
	f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle	
	Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che	
	consigli l'interessamento della Confederazione stessa;	

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non

contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi

e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo

ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione

successiva al provvedimento. Il servizio di Governatore è

incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o

loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - Il Vicegovernatore

Il Vice - Governatore è eletto dal Consiglio Direttivo nella

sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando,

indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo

sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o

impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei

particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà

opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua

prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali

del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. E' consegnatario

dei documenti e dell'archivio della Fraternita; cura la

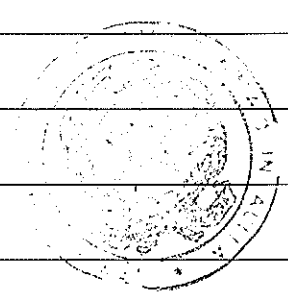
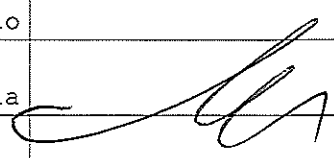
corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora

alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art.

31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta

della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle

forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla



	particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può	
	essere nominato dal Consiglio Direttivo anche tra persone	
	esterne agli organi sociali. In tal caso il Segretario	
	partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di	
	voto.	
	Articolo 34 - L' Amministratore	
	L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore e e	
	il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le	
	attività della Fraternita firmando i relativi documenti.	
	Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla	
	regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a	
	predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario	
	nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre	
	al Consiglio Direttivo.	
	Articolo 35 - Gratuità degli organi sociali	
	Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo	
	gratuito , durano in carica quattro anni ed i Confratelli	
	componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un	
	organo si verifichi la mancanza di un componente succede il	
	primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di	
	quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del	
	membro sostituito e non subentrano automaticamente in	
	incarichi specifici a lui affidati. I componenti della	
	Fraternita che per tre riunioni consecutive risultino	
	assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti	

dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36- Il Collegio dei probi viri

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli co particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Fraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Fraternita.

In particolare:

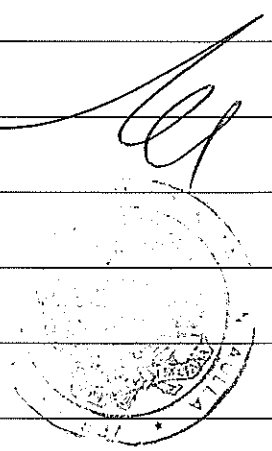
a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Fraternita ;

b) interpreta in caso di divergenza, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dai confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo nei confronti di questi ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata , il Consiglio Direttivo della Fraternita;

e) sostituisce l'opera del Consiglio Direttivo qualora



	quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito	
	eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno	
	essere promosse non oltre un trimestre dalla data di	
	sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove	
	elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui	
	all'art. 46 commi 1 e 2. Il Collegio è validamente	
	costituito con la presenza di due componenti, e delibera a	
	maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che	
	sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con	
	pronunce motivate e , se del caso, anche in via equitativa.	
	Esso tiene il libro delle proprie adunanze.	
	Articolo 37 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di	
	controllo	
	La Fraternita elegge al non superamento per due esercizi	
	consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30	
	del D.Lgs 117 del 3 Agosto 2017 un Collegio di sindaci	
	revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i	
	confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci	
	Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29,	
	commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si	
	riunirà per eleggere al suo interno il presidente, il Vice	
	Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno	
	dall'Assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da	
	figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali	
	dei conti nominata dall'Assemblea stessa. I membri del	

Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere

contemporaneamente eletti nel Consiglio Direttivo né nel

Collegio dei Probiviri.

Il collegio si riunisce almeno trimestralmente per la

verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da

tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere

alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio delibera

validamente con la presenza di due componenti. I componenti

il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci Revisori

nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto

morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei

parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs

117/2017, la Fraternita nomina, per mezzo di delibera

Assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a

cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui

all'art.30 comma 6 del D.Lgs del 3 Agosto 2017.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi, i predetti

limiti non vengono superati.

Al momento di inizio di operatività dell'Organo di

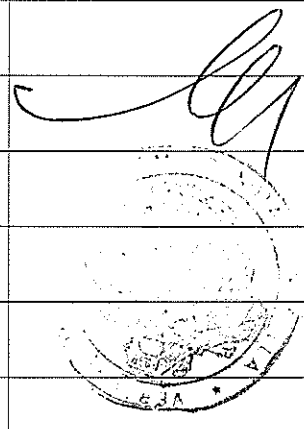
controllo, il Collegio dei Revisori cessa la propria

attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo

2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di

Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti



		di cui all'articolo 2397, comma secondo, cc..	
		Nel caso di Organo di Controllo Collegiale, i predetti	
		devono essere posseduti da almeno uno dei componenti . Esso	
		tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di	
		controllo svolge anche funzione di revisione legale dei	
		conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei	
		tre limiti di all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 Agosto 2017.	
		L'Organo di controllo, qualora gli sia attribuita la	
		funzione di revisione legale, deve essere composte da	
		persone fisiche iscritte nell'apposito registro.	
		Articolo 38 - Il Correttore	
		L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato	
		dall'Ordine Diocesano competente per territorio su proposta	
		del Consiglio Direttivo. Rappresenta l'Autorità religiosa	
		all'interno della Fraternita per le materie spirituali,	
		religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello	
		spirito religioso della Fraternita e la preparazione	
		spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la	
		promozione di corsi di formazione per i quali potrà	
		collaborare con il "Correttore" della Confederazione	
		Nazionale delle Misericordie d'Italia.	
		Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste	
		religiose. Il correttore partecipa pienamente alle riunioni	
		dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con diritto di voto.	
		Articolo 39 - La commissione elettorale	

La Commissione elettorale è eletta dall'Assemblea nella

riunione che precede il termine di ogni quadriennio. E'

composta da un numero da tre a cinque membri scelti fra i

confratelli ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice

Presidente e il Segretario;

b) redigere la lista dei nominativi per la carica di membri

del Consiglio Direttivo, contenente un numero minimo da 14 a

22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili;

c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del

Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come

effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come

supplenti;

d) redigere la lista di 5 confratelli per l'elezione de

Collegio dei Sindaci Revisori di cui i primi 3 verranno

eletti come effettivi mentre il quarto e i quinto saranno

eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla commissione elettorale

proposte di candidature nei termini che la stessa

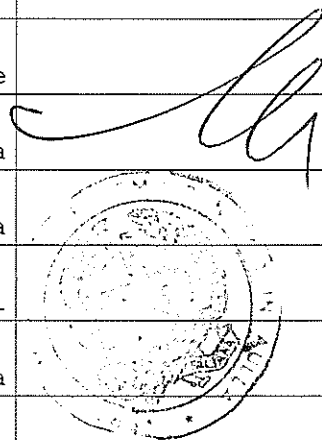
commissione indicherà. Le liste predisposte dalla

Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il

quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea

tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg

prima della data fissata.



	e)accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il	
	titolo di partecipazione all' Assemblea; f) accerta la	
	regolarità delle deleghe;	
	g)cura le operazioni di voto e redige il verbale delle	
	operazioni stesse.	
	Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi	
	Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono	
	vincolanti ed ogni confratello potrà esprimere la propria	
	preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.	
	Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo	
	di due voti per il Collegio dei Probi Viri, due voti per il	
	collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze	
	pari ai 3 quarti degli eleggibili per il Consiglio	
	Direttiva. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli	
	che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di	
	voti risulterà eletto il confratello co maggiore anzianità	
	di iscrizione alla Fraternita. In caso di ulteriore parità	
	sarà preferito il Confratello più anziano di età;	
	successivamente si procederà al sorteggio. Le schede	
	riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel	
	presente articolo saranno dichiarate nulle. Il Presidente	
	della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella	
	sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti	
	entro 7gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali	
	anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la	

candidatura o avvenuta elezione di confratelli, devono

essere depositati nel termine perentorio di 3gg

dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui

ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi,

Articolo 41 - Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per la funzione cui

sono chiamati a rispondere non possono in alcun modo far

parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per

gli organi della Fraternita. Le schede contenenti voti per i

componenti della Commissione Elettorale saranno annullate.

Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per

dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al

principio del volontariato che è alla base dello spirito

della Fraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali

in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più

tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello

stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri

Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità

tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale

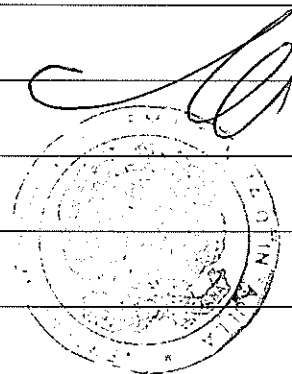
accettano la carica. Le incompatibilità di cui all'articolo

29 comma secondo si estendono anche tra le figure di

Governatore, Presidente del Collegio dei Probi viri e

Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 - Riforma dello statuto



	La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal	
	Consiglio Direttivo secondo la norma di cui all'art.28 punto	
	p), è presentata al Consiglio Direttivo, mediante motivata	
	mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore a	
	un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal	
	Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probi Viri in	
	riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale	
	Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver	
	esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto	
	della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea	
	straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del	
	giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di	
	riforma nonché indicazione degli emendamenti formulati dai	
	proponenti. L'avviso di convocazione è inviato nei termini	
	di cui all'art.23 con le indicazioni di cui al comma	
	precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile	
	presso la sede sociale per lo stesso periodo di	
	convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla	
	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per	
	l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto	
	favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed	
	il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle	
	Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di	
	riforma, se non ad unanimità di voti gli art. 2, 4, 5, 7 che	
	definiscono la irrinunciabile fisionomia della Fraternita e	

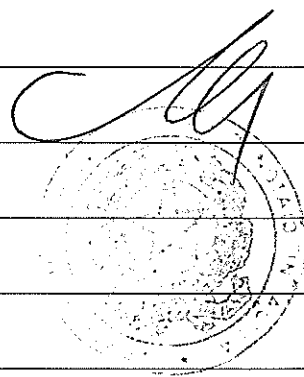
la garanzia delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Consiglio Direttivo provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento generale" riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio Direttivo.

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Fraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche coi poteri sostitutivi previsti, di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Fraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probi Viri o da almeno un decimo dei confratelli. La Confederazione

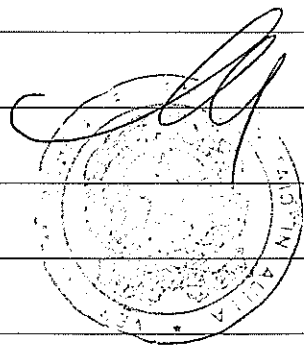


	Nazionale delle Misericordie d'Italia accertate le	
	condizioni di anormalità ed esperimento inutilmente il	
	tentativo di ripresa della normale attività associativa ,	
	nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario	
	che provvede al compimento degli atti urgenti e non	
	dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla	
	convocazione dell' Assemblea degli associati per la	
	ricostruzione degli organi sociali. Ove la convocazione	
	dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa	
	rimanga priva di esiti, il delegato informa la	
	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche	
	al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione	
	all'attenzione delle autorità competenti.	
	Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle	
	Misericordie d'Italia	
	Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga	
	comunque decisa la non appartenenza , l'Associazione dovrà	
	immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del	
	logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro 6	
	mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro	
	elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata	
	identificazione.	
	Articolo 47 - Scioglimento della Fraternita	
	La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera	

assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Soci Ordinari tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, comma 3 del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà essere inviato tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Fraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Fraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui, della Fraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o



negli accordi degli aderenti.

L'Assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c..

Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Fraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Fraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

F.to Zunino Ercole

F.to Vertere Morichelli Notaio

Copia conforme all'originale munita delle prescritte firme che

consiste di venti fogli per pagina quarantasei

rilasciata dal Dott. Vertere Morichelli, notaio in Aulla

per l'uso parte

Aulla, 29 maggio 2019

